



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 571796

del: 08/11/2024

Oggetto: Influenza Aviaria: Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel Comune di Quinto di Treviso (TV). Istituzione zona di sorveglianza in comuni del territorio dell'Azienda ULSS 6 Euganea

Numero allegati: 1

Nome file allegati: Ordinanza 03.2024.IA.ZS.pdf



Regione del Veneto
AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA
www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it
Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA
Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA' ANIMALE

Prot. n. 0170058

Padova, 08/11/2024

Ordinanza 03/2024/IA/ZS

ALLA REGIONE VENETO
AREA SANITA' E SOCIALE
DIREZIONE PREVENZIONE SICUREZZA
ALIMENTARE VETERINARIA
U.O. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
VENEZIA
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

AL SERVIZIO VETERINARIO
DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA
PEC: protocollo.aulss2@pecveneto.it

AI COMUNI DI
TREBASELEGHE comune.trebaseleghe@postecert.it
PIOMBINO DESE
protocollo.comune.piombinodese.pd@pecveneto.it

AI RAPPRESENTANTI DELLA FILIERA AVICOLA
UNAITALIA: unaitalia@legalmail.it
ASSOAVI: assoaviuovascarl@pec.it
AVA: associazionevenetaavicoltori@pec.it
COLDIRETTI PD: veneto@pec.coldiretti.it
CIA PD: cia.padova@pec.it
CONFAGRICOLTURA PD:
confagricolturapadova@legalmail.it

e, p.c.

AL MINISTERO DELLA SALUTE
DGSAFV- Ufficio III
PEC: dgsa@postacert.sanita.it

ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE VENEZIE
CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER
L'INFLUENZA AVIARIA E LA MALATTIA DI
NEWCASTLE
LEGNARO (PD)
PEC: izsvenezie@legalmail.it

AI SERVIZI VETERINARI DELLE AZIENDE ULSS
REGIONE VENETO – LORO SEDI

Oggetto: Influenza Aviaria: Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel Comune di Quinto di Treviso (TV). Istituzione zona di sorveglianza in comuni del territorio dell'Azienda ULSS 6 Euganea

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA' ANIMALE

VISTO il dispositivo dirigenziale del Direttore del Servizio di Sanità Animale dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana di prot. n. 0203156/24 del 6.11.2024 con il quale sono state disposte misure restrittive a seguito dell'insorgenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un allevamento di tipo familiare rurale non registrato in Comune di Quinto di Treviso (TV);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo della malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento 2020/687, l'autorità competente può concedere deroghe alle disposizioni relative alle misure da applicare alle zone di restrizione per i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel caso in cui il focolaio insorga in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 136 del 5 agosto 2002, l'autorità competente per la concessione delle deroghe di cui al citato art. 23 del Regolamento UE 2020/687 è la Regione Veneto;

PRESO ATTO che a seguito della riunione dell'Unità di Crisi Regionale del 4.11.2024 la Regione del Veneto, sentito il parere del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria, ha ritenuto di applicare la succitata deroga prevista dall'art. 23 del Regolamento UE 2020/687 relativamente alle misure restrittive da applicarsi a seguito dell'insorgenza di un focolaio di IA in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili come nel caso di specie;

CONSIDERATO che si rende necessario estendere l'applicazione delle misure restrittive, in particolare di quelle attinenti all'istituzione della zona di sorveglianza per gli allevamenti avicoli insistenti nei comuni del territorio dell'Azienda ULSS 6 Euganea ricompresi nel raggio di 10 Km dal focolaio;

ACQUISITA la delega della funzione di Autorità competente ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 nel settore della "salute animale" giusta disposizione del Direttore Generale di questa Azienda ULSS n. 6 Euganea di prot. n. 55069 del 8 aprile 2021;

DISPONE

L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA (ZS)

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di **10 Km** dall'allevamento sede di focolaio, senza codice aziendale - **identificativo** nel Comune di Quinto di Treviso (TV). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti avicoli ricadenti nel territorio dell'Azienda ULSS 6 Euganea indicati in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

MISURE DA APPLICARSI NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZONA DI SORVEGLIANZA)

I) l'invio di pollame al macello deve avvenire sulla base di una programmazione effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all'Azienda ULSS competente per territorio in modo da poter assicurare gli accertamenti ed eventuali campionamenti dovuti;

II) è vietato l'accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nella ZS;

III) sono vietate le fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività;

IV) chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto; esclusivamente per gli allevamenti non commerciali, qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione, previo accordo con i Servizi veterinari dell'Azienda ULSS territorialmente competente, di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici. In ZS è consentito l'allevamento all'aperto, per gli allevamenti inferiori a n.250 capi, esclusivamente con installazione di reti di copertura orizzontali;

V) l'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi presenti in e ZS, è consentito previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo "Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello proveniente da stabilimenti presenti in ZS con deroga prevista dall'art. 23 del Reg. (UE) 2020/687" di seguito riportato; ai medesimi controlli dovranno essere sottoposti gli allevamenti di pollastre che intendono movimentare gli animali per l'accasamento. Le validazioni dei Documenti di Accompagnamento di tutte le specie e tipologie vengono effettuate dai Servizi Veterinari previa una comunicazione della mortalità giornaliera negli ultimi 3 giorni effettuata almeno 48 ore prima e non più di 72 ore dalla movimentazione. I capi devono essere, ove possibile, inviati in via prioritaria verso impianti di macellazione siti in ZS; ove ciò non sia possibile potranno essere inviati ad impianti di macellazione siti esternamente a tali zone di restrizione che siano ritenuti idonei in base a valutazioni del rischio che considerino i possibili fattori di diffusione di infezione in accordo a modalità convenute tra Regioni e comunicate alle filiere;

VI) il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività e di eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;

VII) nel caso di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da ZS, a far data dalla vigenza del presente dispositivo, potrà essere autorizzato dall'Azienda ULSS competente l'invio in vincolo di pulcini di un giorno assicurando comunicazione all'Azienda ULSS competente dell'allevamento di destino ai fini del rispetto delle restrizioni alle movimentazioni per 21 giorni e all'attuazione della sorveglianza a cadenza settimanale di seguito specificata; in assenza di possibilità di separazione delle uova provenienti da ZS, anche eventuali uova provenienti da allevamenti non siti in ZS, dovranno sottostare al medesimo vincolo. Non è consentito invio verso Stati Membri o Paesi Terzi di uova provenienti, dalla data di vigenza del presente dispositivo, da allevamenti di riproduttori posti in ZS;

VIII) le movimentazioni di uova per il consumo umano da stabilimenti sono consentite ove destinate ad un centro di imballaggio o ad uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti situati nello Stato Membro alle condizioni di cui all'art. 50 del Reg. (UE) 2020/687 o per la vendita diretta a condizione che avvenga senza l'accesso degli acquirenti all'area di allevamento;

IX) gli automezzi destinati al trasporto di pollame vivo o di relativi prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto, come già previsto dall'Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005 e s.m.i.;

X) le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività;

XI) i Centri recupero fauna selvatica (CRAS), Centri di ricovero di avifauna target HPAI, qualora vi siano movimentazioni in entrata, devono provvedere al campionamento sistematico (tamponi per HPAI) di tutte le specie target (uccelli acquatici e rapaci) in una struttura dedicata di isolamento (quarantena) autorizzata dai Servizi veterinari dell'AULSS. In attesa dell'esito di tali esami, i volatili campionati devono rimanere confinati in una parte isolata nella struttura di quarantena al fine di evitare il contatto con le altre specie selvatiche (volatili, carnivori). Tutti gli appartenenti all'ordine "Carnivora" devono comunque essere testati;

XII) sono fatte salve le misure disposte dal Ministero della Salute, con il provvedimento del Ministero della Salute prot. 0006310-08/02/2024-DGSAF e la nota Regionale prot. 0484639 del 20 settembre 2024, previste per le zone non ricadenti in Zone di Protezione, Zone di Sorveglianza e Zona di Ulteriore Restrizione ed eventuali altri dispositivi che venissero emanati in modifica o sostituzione dello stesso;

il Servizio veterinario dell'Azienda ULSS 6 territorialmente competente:

1. verifica che negli stabilimenti di pollame a carattere commerciale presenti in ZS siano applicate le misure sopra indicate;
2. effettua il censimento del pollame e la verifica della tempestiva registrazione in BDN di tutti gli eventi anagrafici (movimentazioni, accasamenti, sfoltimenti, svuotamenti) ove consentiti;

PROCEDURE E MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO PER L'INVIO DI POLLAME VIVO O DA MACELLOPROVENIENTE DA STABILIMENTI PRESENTI IN ZONE DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA CONDEROGA PREVISTA DALL'ART. 23 DEL REG. (UE) 2020/687

L'invio degli animali al macello deve essere prontamente comunicato all'Azienda USL competente per territorio sull'allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti.

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico per il macello, successivamente la visita va ripetuta ogni 48 ore fino alla fine del carico.

Preferibilmente nelle 48 ore precedenti il primo carico, e comunque mai oltre le 72 ore pre-carico, si dovrà procedere al prelievo di campioni di seguito riportati. I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i. Per il primo carico: almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico. Per i carichi successivi: campionamento sugli animali morti (con un massimo di 10 soggetti deceduti, se presenti) ogni 48 ore fino alla fine delle operazioni di movimentazione.
- ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali, privilegiando soggetti deceduti o malati, per capannone da ripetere ogni 48 ore fino alla fine delle operazioni di movimentazione.
- iii. il campionamento degli animali morti dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: inserimento del tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Inoltre gli operatori assicurano che:

Responsabile del Procedimento: Dott. Anselmo Ferronato
PADOVA Via Frà Paolo Sarpi, 76/a

Segreteria: Tel. 049 8215219 - e-mail: direzione_svet@aulss6.veneto.it

1. Gli animali delle specie sensibili all'influenza aviaria siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. Venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

Tutte le misure del presente dispositivo sono immediatamente applicabili e restano in vigore per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta avvenuta in data 01/11/2024: termine delle misure fissato al giorno 02/12/2024

I termini di cui sopra riferiti al focolaio IT-HPAI(P)-2024-00013 sono consultabili nel sito del Centro Nazionale di Riferenza per l'Influenza Aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie al link <https://www.izsvenezie.it/temi/malattie-patogeni/influenza-aviaria/situazione-epidemiologica-HPAI/>

I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

Il presente provvedimento per la sua diffusione sarà oggetto di pubblicazione nei siti istituzionali dell'Azienda ULSS2 e dei Comuni interessati e trasmesso ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 136/2022 alla Regione Veneto U.O Veterinaria e Sicurezza Alimentare e al Servizio Veterinario dell'ULSS 3 e ULSS 6 interessato per territorio di competenza alla istituenda Zona di Sorveglianza

Il presente provvedimento per la sua diffusione sarà oggetto di pubblicazione nei siti istituzionali dell'Azienda ULSS 6 Euganea e dei Comuni interessati e trasmesso ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 136/2022 alla Regione del Veneto U.O Veterinaria e Sicurezza Alimentare e al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 2 Polesana interessata dal focolaio.

PER IL DIRETTORE
Dr. Nerino Verza
(documento firmato digitalmente)

Mappa Zona di Sorveglianza Focolaio IT-HPAI(P)-2024-00013



ALLEGATO A – Zona di Sorveglianza

La Zona di Sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE_AZIENDA	COMUNE	TIPO
064PD393	PIOMBINO DESE	ALLEVAMENTO
064PD409	PIOMBINO DESE	ALLEVAMENTO
093PD041	TREBASELEGHE	ALLEVAMENTO
093PD240	TREBASELEGHE	ALLEVAMENTO
093PD354	TREBASELEGHE	ALLEVAMENTO
093PD355	TREBASELEGHE	ALLEVAMENTO
093PD356	TREBASELEGHE	ALLEVAMENTO
093PD450	TREBASELEGHE	ALLEVAMENTO
093PD458	TREBASELEGHE	ALLEVAMENTO
064PD380	PIOMBINO DESE	IND. APP. MOBILE
064PD410	PIOMBINO DESE	COMMERCIANTE

Responsabile del Procedimento: Dott. Anselmo Ferronato
PADOVA Via Frà Paolo Sarpi, 76/a
Segreteria: Tel. 049 8215219 - e-mail: direzione_svet@aulss6.veneto.it

064PD380	PIOMBINO DESE	IND. APP. MOBILE
093PD451	TREBASELEGHE	COMMERCIANTE
093PDW00	TREBASELEGHE	IND. APP. MOBILE